

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G07747 **del** 07/06/2019

Proposta n. 9990 **del** 06/06/2019

Oggetto:

Società Gruppo Servizi Ambientali S.r.l. - G.S.A. S.r.l. - Installazione per trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Civita Castellana (VT), località Gargarasse - Conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di modifica sostanziale alla Determinazione A.I.A., n. B6404 del 15/12/2009, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per "Variazione gestionale ai fini aumento capacità di trattamento".

OGGETTO: Società Gruppo Servizi Ambientali S.r.l. - G.S.A. S.r.l. - Installazione per trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Civita Castellana (VT), località Gargarasse - Conclusione del procedimento amministrativo relativo all'istanza di modifica sostanziale alla Determinazione A.I.A., n. B6404 del 15/12/2009, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per "Variazione gestionale ai fini aumento capacità di trattamento".

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti" all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 "Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTO il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 - Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis, che ha abrogato e sostituito il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, c. 15;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D. lgs. 372/99";

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti";

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti””;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.lgs 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la Comunicazione della Unione Europea 20214/C136/01;

VISTO il D.M. Min. Ambiente del 13/11/2014, n. 272;

VISTA la Normativa:

▪ **di fonte nazionale:**

Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. 372/99	DM Ambiente 31-01-2005
Attuazione della direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti”	D. lgs. 13-01-2003, n.36 e s.m.i.
Norme in materia ambientale ed, in particolare, la parte quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati	D.Lgs n. 152 del 03-04-2006 e s.m.i.
Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D. lgs. n. 59/05	DM Ambiente 29-01-2007
Norme tecniche per le costruzioni	DM Lavori pub. 14-01-2008
Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)	D.Lgs n. 81 del 09-04-2008 e s.m.i.
Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8 - bis.	DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
- Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005.	D.M. 27-09-2010

▪ **di fonte regionale:**

Disciplina regionale della gestione dei rifiuti	L.R. n. 27 del 09-07-1998 e s.m.i.
Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio	DCRL n. 14 del 18-01-2012
Monitoraggio delle acque sotterranee. Rilevazione dei fattori meteo-climatici e idrologici per il calcolo del bilancio idrico degli acquiferi	DGR n. 222 del 25-02-2005
Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.lgs 59 del 18 febbraio 2005. Determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D lgs. 59/2005	DGR n. 1116 del 13-12-2005
D. lgs. 59/05. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale	DGR n. 288 del 16-05-2006
Approvazione Piano di tutela delle acque regionali ai sensi del D.Lgs 152/99	DCRL n. 42 del 27-09-2007 e s.m.i.
Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'ARPA Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D. lgs. 152/06 e della L.R. 27/98	DGR n. 239 del 18-04-2008
Approvazione documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. 152/2006, dell'art. 14 del D. lgs. 36/2003 e del D. lgs. n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99	DGR n. 755 del 24-10-2008
Modifiche ed integrazioni alla D.G.R n. 755/2008, sostituzione allegato tecnico	DGR n. 239 del 17-04-2009
Decreto legislativo del 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS al fine di semplificare i procedimenti di valutazione ambientale	DGR n. 363 del 15-05-2009
Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti.	DGR n.956 del 11-12-2009
Modifica D.G.R. n. 288/2006. Sostituzione della scheda E della modulistica per la redazione del Piano di monitoraggio e controllo (PMeC), a corredo dell'istanza di Autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'All.1.5 del D.Lgs 59/05	DGR n.35 del 21-01-2010
Modifiche alla D.G.R. n.239 del 18/04/2008 dal titolo "Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs 152/06 e della L.R. 27/98"	DGR n.548 del 05/08/2014

PREMESSO CHE la Società G.S.A. Gruppo Servizi Ambientali S.r.l. (di seguito Società):

- gestisce l'installazione (categorie IPPC 5.1 e 5.3) per l'eliminazione o il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Civita Castellana (VT), località Gargarasse, in forza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), rilasciata alla Società con Determinazione n. B2866 del 30.06.2009 e ss.mm.ii;
- opera nel rispetto di un sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2004;
- con istanza del 12.12.2016, acquisita con prot. n. 636150/24/01 del 21/12/2016, ha trasmesso agli Uffici regionali la richiesta di modifica sostanziale all'A.I.A. n. B6404 del 15/12/2009, per aumento della quantità complessiva giornaliera di rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto di trattamento esistente, nel Comune di Civita Castellana (VT), località Gargarasse;
- la documentazione trasmessa con la nota di cui al punto precedente comprende i seguenti elaborati:

SCHEDA A - Informazioni generali, con i seguenti allegati:	
A.1	Planimetria Impianto ed inserimento paesaggistico
A.2	Schema a blocchi attività di trattamento rifiuti
A.3	Intervento di mitigazione degli impatti
A.4	Caratteristiche Tecniche Impianto Osmosi inversa
A.5	Progetto Preliminare-Realizzazione Coperture per area di stoccaggio
A12	Certificazione sistemi di Gestione Ambientale
A21	Autorizzazioni inerenti la gestione dei rifiuti
A23	Parere di compatibilità ambientale
A25	Schema a Blocchi Attuale
A26	Dispositivo di autorizzazione Attività Tecnicamente Connessa
SCHEDA B - Dati e notizie sull'impianto/complesso Ippc attuale, con i seguenti allegati:	
B	Planimetria Catastale e Certificato di destinazione urbanistica
B19	Planimetria Generale stato attuale
SCHEDE_B: RIFIUTI	
SCHEDA C - Dati e Notizie sull'impianto da autorizzare, con i seguenti allegati:	
C	Relazione Geologica
C6	Nuova relazione tecnica
C7	Nuovo schema a blocchi
C11	Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di
C12	Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti d'origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore
C13	Protocollo di miscelazione
C14	Relazione tecnica su impianto biologico
C15	Schema modifica processo Fenton
C16	Caratteristiche tecniche nuovo sistema di filtrazione
C17	Relazione tecnica sull'individuazione di CSC sitespecifiche + le seguenti integrazioni:
	- Progetto esecutivo per la determinazione dei valori di fondo delle acque sotterranee;
	- Integrazione bibliografica integrazioni richieste in CDS;
	- Analisi dei dati raccolti e CSC proposte;
Riassunti presentazioni convegno idroVulc2013 (Orvieto, 16-17 maggio 2013)	

SCHEDA D - Individuazione della proposta impiantistica ed effetti ambientali, con i seguenti allegati:	
D	Monitoraggio delle emissioni acustiche
D. 5	Relazione tecnica su dati e modelli meteo-climatici
D. 6	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione.
D. 7	Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione.
D. 8	Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione.
D. 9	Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità.
D. 10	Analisi energetica per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
SCHEDA E – Modalità di gestione degli aspetti ambientali e piano di monitoraggio, con Allegato:	
E	Relazione Tecnica relativa al funzionamento impianto di trattamento biologico
E2	Piano di monitoraggio e controllo
All.	Protocollo di Miscelazione
All.	Sintesi non Tecnica

- la modifica sostanziale richiesta dalla Società consiste nell'aumento di quantitativi dei CER in ingresso, senza incremento di ulteriori tipologie di rifiuti o nuovi codici CER, oltre quelli già autorizzati in A.I.A., in migliorie impiantistiche e nell'ampliamento dell'installazione, così come meglio specificato di seguito:
 - ampliamento fino a 500 tonnellate giornaliere totali, fermo restando il limite giornaliero di 200 ton/die di rifiuti classificati come pericolosi;
 - la capacità annua passa da 78.000 a 125.000 ton/anno, restando invariato il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi di 39.000 t annue;
 - nuove modalità di miscelazione dei rifiuti pericolosi e variazione della gestione degli spazi adibiti allo stoccaggio e al trattamento dei gruppi di miscelazione, in cui si suddividono i codici CER autorizzati;
 - variazione della destinazione delle vasche da “vasche di stoccaggio” a vasche di trattamento”;
 - modifica alla linea di trattamento Fenton, che prevede la suddivisione del trattamento in due distinti bacini (bacino di acidificazione e bacino di ossidazione), allo scopo di facilitare il controllo operativo del processo e garantire una migliore stabilità alle prestazioni del trattamento;
 - sostituzione dell'esistente filtro a sabbia facente parte della linea di trattamenti terziari delle acque reflue, con un sistema a tele filtranti maggiormente performante;
 - modifiche relative al processo impiantistico con l'introduzione del processo di vagliatura a monte del trattamento dei rifiuti pericolosi e l'introduzione del processo ad osmosi inversa come trattamento terziario;
 - realizzazione di una tettoia a copertura di aree di stoccaggio;
- relativamente alle operazioni di miscelazione dei rifiuti in deroga, la Società ha specificato che le stesse:
 - non comportano nessuna diluizione tra i rifiuti incompatibili con la finalità di una diversa classificazione;
 - sono esclusivamente finalizzate all'equalizzazione del flusso di rifiuti da destinare alle diverse linee di trattamento;

- non rappresentano un'operazione di gestione rifiuti a sé stante;
- non implicano nessuno dei rischi previsti all'art. 177 c. 4 del D.lgs 152/2006 e non è suscettibile di accrescere l'impatto negativo sulla salute e sull'ambiente;

TENUTO CONTO che;

- la Regione Lazio con nota U.0027606.20-01-2017, ha comunicato alla Società l'Avvio del Procedimento;
- la Regione Lazio con nota U.0039602 del 26.01.2017, ha convocato la Conferenza di Servizi in modalità simultanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 bis, comma 1 della L. 241/1990, come modificata da D.lgs 126/2016, per il giorno 05.05.2017, trasmettendo in formato informatico la documentazione tecnico-amministrativa di rito, inviata dalla Società con la citata nota del 12.12.2016, acquisita con prot. n. 636150/24/01 del 21/12/2016;
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il procedimento V.I.A., avviata presso la struttura regionale competente, è emersa la problematica sui superamenti delle CSC tabellate per alcuni analiti (As, F, Fe, Mn e NI), scaturita a seguito dei periodici controlli effettuati da Arpa Lazio sulle acque emunte dai piezometri installati all'interno dell'installazione; in relazione a tale problematica, si sono susseguiti i seguenti provvedimenti e attività:
 - la provincia di Viterbo con Ordinanza n. 26 del 30/01/2012, emessa ai sensi dell'art. 244 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii, ha diffidato la Società all'attivazione delle procedure di caratterizzazione del sito "potenzialmente contaminato";
 - la Società ha presentato un S.I.A., evidenziando che le irregolarità di alcuni parametri come il Fe erano stati riscontrati nei piezometri Pz1 e Pz3 che, in quanto posti a monte dell'impianto, dimostrerebbero la non sussistenza di motivi validi per ricondurre all'attività specifica svolta dalla Società medesima, lo stato qualitativo riscontrato per le acque di falda (§ 1.8 del SIA);
 - nel corso di una serie di incontri tecnici tra gli Enti interessati alla Conferenza dei Servizi sul V.I.A., intervenuti a seguito di detta Ordinanza provinciale, si è andata consolidando l'ipotesi che la situazione riscontrata potesse essere riconducibile al particolare chimismo del reticolo idrogeologico presente nell'area, ancorché in assenza di una puntuale definizione dei valori di fondo naturale, al momento non ancora effettuata dalla Regione Lazio; in conseguenza di quanto appena esposto, la Società ha proposto di svolgere un'indagine specifica sulle caratteristiche delle acque sotterranee riferibili al sito, allo scopo di definire nuovi valori di CSC specifici per il sito in esame;
 - nelle more dell'esecuzione dell'indagine di cui al punto precedente, i cui dettagli progettuali sono stati condivisi con gli Enti di controllo, l'efficacia della suddetta Ordinanza provinciale è stata sospesa in attesa dell'esito dello studio da effettuarsi a cura della Società;
 - la Società ha effettuato lo studio suddetto, protrattosi per circa 36 mesi, elaborato ed analizzato i dati raccolti e riassunto le proprie proposte per i nuovi valori di riferimento sitospecifici nella relazione "Progetto esecutivo per la determinazione dei valori di fondo delle acque sotterranee - Analisi dei dati raccolti e CSC proposte - 08/02/2016", che la Società stessa ha provveduto a trasmettere nel mese di marzo 2017, a tutti gli Organi intervenuti alla Conferenza dei Servizi, per la necessaria valutazione degli esiti dell'indagine;
- in merito all'argomento sono state svolte numero due conferenze di servizi presso il Comune di Civita Castellana; in particolare, nell'ambito della seduta del 04/05/2016, durante la quale si è discusso e valutato sugli esiti dell'indagine svolta dalla Società, è emersa la sostanziale plausibilità ed accettabilità delle conclusioni presentate dalla Società stessa, pur ravvisandosi la necessità di integrare lo studio presentato con un approfondimento bibliografico, di maggiore dettaglio rispetto a quanto già proposto. Di fatto, è stato suggerito alla Società di chiedere esplicitamente che i valori di CSC sitospecifici, da

porre come limite di qualità nel contesto della modifica sostanziale dell'AIA, fossero quelli derivanti dalle elaborazioni effettuate dalla Società stessa, attesa la sostanziale analogia dei valori riscontrati con il particolare chimismo del reticolo idrogeologico locale, come attestato da numerosi studi bibliografici;

- il Comune di Civita Castellana con nota prot. n. 27261 del 19/10/2016 ha provveduto a richiedere alla Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo la definizione dei valori di fondo naturali del sito in base a specifica integrazione della GSA srl., così come emerso nella citata seduta della Conferenza del 04.05.2016 presso il Comune di Civita Castellana, anche tenuto conto del parere espresso da ARPA Lazio nella nota n. 33381 del 04.05.2016, di cui si è dato lettura nel corso della stessa seduta;
- la Società con nota del 27.05.2016, acquisita al protocollo regionale al n. 283850/24/01 del 30.05.2016 ha provveduto a trasmettere documentazione integrativa, comprensiva di una Relazione contenente Studi idrogeologici per la soluzione di problemi gestionali, dal titolo "Idro Vulc 2013", rilasciata nell'ambito di convegno tenutosi ad Orvieto nelle giornate 16 e 17 maggio 2013, oltre all'intera documentazione tecnica prodotta nella domanda di AIA (cfr scheda C – Allegato C17 e Allegato C6 – nuova Relazione tecnica, paragrafo 3.3), così come richiesto nel corso della seduta della conferenza dei Servizi tenutasi in data 04/05/2016 presso il Comune di Civita Castellana;
- con riferimento all'elaborazione effettuata e riportata nella documentazione di cui al punto precedente, la Società ha richiesto:
 - di identificare come CSC sitespecifiche riferite alle acque sotterranee pertinenti il sito dell'installazione, quelle riportate nella tabella che segue, riferite ai cinque piezometri:

Elemento	Media	σ	α	X critico	CSC
As $\mu\text{g/L}$	19	5	1,0%	35	35
Fe $\mu\text{g/L}$	335	282	1,0%	1118	1200
F $\mu\text{g/L}$	2011	488	1,0%	3366	3400
Mn $\mu\text{g/L}$	147	36	1,0%	246	250
Ni $\mu\text{g/L}$	20	3	1,0%	28	30

- di definire all'interno del provvedimento di modifica sostanziale dell'AIA, delle CSC sito specifiche come individuate nella suesposta tabella, in modo da chiudere l'Ordinanza Provinciale attualmente sospesa, per sopravvenuta carenza di interesse, così come prospettato da ARPA Lazio con la citata nota n. 33381 del 04.05.2016, oltre che della Provincia di Viterbo con nota comunicazione prot.n. 9064 del 17/02/2017, trasmessa anche alla Regione;
- la Provincia di Viterbo con la suddetta nota prot. n. 9064 del 17/02/2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0084615.17-02-2017, ha comunicato l'intenzione di procedere alla revoca dell'ordinanza provinciale, successivamente ad uno specifico provvedimento da parte dell'Area regionale "Ciclo Integrato dei rifiuti", che recepisce i valori di riferimento sito specifici proposti dalla Società;
- l'ASL di Viterbo, con nota n. 45874 del 07.06.2017, prot. reg. I.0304346.15-06-2017, nell'ambito della Conferenza dei Servizi per la variante sostanziale, facendo riferimento al parere già espresso per la procedura di V.I.A., con nota prot. n. 18183 del 03.03.2016 e ribadito con nota prot. n. 71994 del 05.10.2016, ha espresso il proprio parere favorevole, per quanto di competenza, alle seguenti condizioni:
 - i livelli di rumore rispettino comunque i limiti di cui alla Legge Regionale 18/200i in relazione alla zonizzazione acustica del territorio comunale;
 - tutti i sistemi adottati per il contenimento di esalazioni e/o polveri siano mantenuti in efficienza al fine di non arrecare disturbo o nocimento al vicinato;

- sia aumentata la frequenza dei controlli interni sullo scarico delle acque reflue nel corpo recettore finale in relazione all'incremento dei quantitativi di rifiuti trattati nell'impianto;
 - realizzazione di un sistema di allerta rapido, in caso di criticità impreviste e/o disservizi, con Comune, ARPA e ASL, al fine di permettere l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica;
 - sia garantita la fornitura di acqua potabile rispondente ai valori di cui al D.lgs 31/2001, nonché la presenza di WC e docce per i lavoratori subordinati e/o equiparati;
- in data 05.05.2017, come da nota di convocazione n. U.0039602 del 26.01.2017, presso la competente Direzione in materia di rifiuti, si è svolta la Conferenza dei Servizi sulla variante sostanziale richiesta, durante la quale, in particolare, è emerso quanto segue:
- si è preso atto del non avvenuto rilascio del parere VIA, oltre che della mancata definizione della problematica relativa alle CSC sito-specifico, nonostante il parere favorevole dell'ARPA Lazio espresso con nota n. 33381 del 04.05.2016, nonché l'esplicita richiesta in tale senso inserita in sede di AIA;
 - in particolare, ci si è soffermati sul protocollo di miscelazione, del quale la Società, tramite il proprio consulente, ne ha sintetizzato i principali aspetti:
 - conoscenza preventiva delle caratteristiche chimico-analitiche dei rifiuti;
 - programmazione dei conferimenti;
 - esecuzione di prove di miscelazione sulla base della tabella E2 delle linee di trattamento nazionali sugli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico;
 - elaborazione di schede di miscelazione in modo da garantire la tracciabilità completa; a conclusione del procedimento la miscela viene avviata alla specifica vasca di stoccaggio e pretrattamento e successivamente inviata alle diverse linee di trattamento messe in atto in funzione delle predette caratteristiche specifiche ed i relativi risultati annessi. In conseguenza di quanto sopra dovrà eventualmente essere modificato il Piano di Monitoraggio e Controllo;
 - il Responsabile del Procedimento, in merito al Protocollo di Miscelazione, ha rilevato l'opportunità che la Società verificasse la possibilità/necessità di fornire informazioni relative a ciascun gruppo di miscelazione come segue: caratteristiche specifiche (quantità, classi di pericolosità HP, tipologie e concentrazioni di sostanze pericolose, etc.); tipologie di trattamento da mettere in atto in funzione delle predette caratteristiche specifiche ed i relativi risultati annessi;
- con nota regionale U.0253108.18-05-2017, a tutti gli Enti interessati è stato trasmesso il Verbale della suddetta Conferenza dei Servizi del 05.05.2017, a cui ha dato riscontro solamente ARPA Lazio con nota acquisita al protocollo I.0442185.05-09-2017 del 5/09/2017; con tale parere, ARPA Lazio, con riferimento alla documentazione tecnica agli atti del procedimento, ha evidenziato l'incompletezza e la carenza della documentazione presentata, prendendo a riferimento al riguardo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare l'art. 29-ter del D.lgs n. 152/06 e la DGR 288/2006, ritenendo di conseguenza di non potere procedere ad una valutazione per l'intera installazione;
- nella nota ARPA di cui al punto precedente, in particolare è stato espresso quanto segue:
- in mancanza delle previste schede "D", con le relative schede allegate, non risulta nota l'individuazione della soluzione MTD applicabile per l'installazione in esame da parte del Gestore, indispensabile per una valutazione complessiva degli effetti ambientali relativi alla proposta impiantistica;
 - nello schema a blocchi A.25, non sono stati riportati e quantificati, per ciascun blocco, con relative portate, temperature e composizioni, tutti i flussi in entrata ed in uscita: flussi di processo, ausiliari (additivi, catalizzatori etc.), utilities (combustibili, fluidi termovettori etc.), emissioni in aria, scarichi idrici, rifiuti prodotti con relativo codice CER; la richiesta di completezza delle

informazioni riportate in tale schema è stata ritenuta necessaria in quanto consente la costruzione di un “modello concettuale” dell’installazione, permettendo di porre in relazione cause (di consumi ed emissioni) e loro effetti, al fine della minimizzazione dell’impatto ambientale complessivo;

- in relazione al superamento, per alcuni parametri, delle CSC riscontrate nelle acque di falda in corrispondenza dell’installazione, è stato ritenuto di fare riferimento alle determinazioni assunte dall’Autorità Competente al riguardo, ancora non definite; tale osservazione è stata giustificata, con riferimento alla parte IV titolo V del D.lgs n. 152/06, in base al quale l’inquadramento del sito si riflette in ogni successiva valutazione relativa sia alla modifica che alla successiva gestione operativa dell’impianto;

PRESO ATTO che con Determinazione n. G11189 del 04.08.2017 è stata espressa la Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23, parte II, del D.lgs 152/2006 e s.m.i. progetto "Modifica sostanziale A.I.A. n. B6404 del 15/12/2009 - Aumento della quantità complessiva giornaliera di rifiuti non pericolosi conferibili all’impianto di trattamento esistente", Comune di Civita Castellana (VT), località Gargarasse;

PRESO ATTO che nella Determinazione di cui al capoverso precedente, tra l’altro, è stata richiesta di condurre la verifica di ottemperanza in merito ai seguenti punti:

- prosecuzione del procedimento di bonifica cristallizzato con Ordinanza Provinciale emessa ex art 244 del D.lgs 152/2006 o individuazione dei valori di fondo naturale secondo quanto previsto dalla normativa e protocolli operativi vigenti;
- acquisizione di Certificato di Destinazione Urbanistica attuale rilasciato dal Comune di Civita Castellana, al fine di una chiara ed univoca individuazione dell’impianto e del suo perimetro sulla cartografia catastale vigente, nonché sulla destinazione urbanistica vigente nell’ambito della pianificazione comunale e sulla eventuale presenza di usi o diritti civici;
- acquisizione di copia del titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune di Civita Castellana;
- acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica delle opere previste per la realizzazione delle tettoie di copertura delle “aree di stoccaggio del collettame”;
- ai fini del monitoraggio ambientale degli scarichi idrici superficiali e del “miglioramento continuo” delle proprie performance ambientali, sia installato un nuovo impianto di osmosi inversa per garantire il trattamento terziario delle acque prima dello scarico idrico;
- acquisizione del parere dell’Autorità di bacino del fiume Tevere competente per il sito in esame;
- acquisizione del parere dell’Area regionale Ciclo Integrato dei rifiuti;
- acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale per l’aspetto archeologico;
- acquisizione del parere paesaggistico dell’Area regionale Autorizzazioni Paesaggistiche e V.A.S.;
- acquisizione dei pareri definitivi della Provincia di Viterbo e del Comune di Civita Castellana sull’ampliamento in oggetto;
- la verifica di ottemperanza dovrà essere condotta in sede di A.I.A. e comunicata all’Area V.I.A. per il riscontro di competenza;

TENUTO CONTO che con nota regionale n. U.0484464.27-09-2017, alla Società è stata trasmessa la suddetta Determinazione n. G11189 del 04.08.2017, riguardante la Pronuncia di V.I.A. ai sensi dell’art.23 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., nonché il parere sulla documentazione progettuale presentata a corredo della richiesta di variante sostanziale in esame, espresso da ARPA Lazio con la citata nota, prot. reg. al n. I.0442185.05-09-2017, invitando la Società, nelle more dell’adozione del provvedimento di conclusione del procedimento amministrativo, a valutare quanto indicato nei succitati provvedimenti e a fornire le necessarie risposte a quanto richiesto.

PRESO ATTO che la Società con nota n. del 09.10.2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0528122.19-10-2017, in merito alle singole richieste di verifica di ottemperanza richieste con la sopraccitata Determinazione n. G11189 del 04.08.2017 ha precisato quanto segue:

➤ **Punto 1 - Problematica CSC piezometri**

Nel merito, la Società ha evidenziato che a seguito dell'elaborazione di un'indagine specifica, come CSC sito specifiche, riferite alle acque sotterranee pertinenti il sito di insediamento dell'impianto della Società medesima, sono state identificate quelle riportate nella suddetta tabella. La Società, in relazione ai valori di CSC sito specifici di cui alla soprastante tabella, attesa la sostanziale analogia dei valori riscontrati con il particolare chimismo del reticolo idrogeologico locale, come attestato da numerosi studi bibliografici, ha ribadito la richiesta che i valori stessi venissero posti come limite di qualità nel contesto della modifica sostanziale dell'AIA, anche al fine di potere revocare l'Ordinanza Provinciale attualmente sospesa, "per sopravvenuta carenza di interesse"; a tal fine, la Società ha provveduto ad inserire tale richiesta e l'intera documentazione tecnica prodotta nella domanda di AIA;

➤ **Punti 2 e 3 - acquisizione certificato di destinazione urbanistica e titoli edilizi**

È stato evidenziato che l'impianto di che trattasi è insediato nel sito fin dagli anni 90 del secolo scorso e che è stato dato incarico ad un tecnico abilitato di richiedere il certificato di destinazione urbanistica al Comune di Civita Castellana, nonché di redigere un'opportuna relazione di precisazione in merito ai diversi titoli edilizi relativi all'installazione;

➤ **Punto 4 - acquisizione di autorizzazione paesaggistica (tettoia)**

La specifica relazione paesaggistica elaborata ai sensi del DM 12/12/2005, è stata trasmessa in sede di VIA alla competente struttura Regionale, senza ottenere alcuna risposta in merito;

➤ **Punto 5 - installazione impianto di osmosi inversa**

L'impianto di osmosi inversa è già installato e funzionante;

➤ **Punto 6 - acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere (fondazioni tettoia realizzate su pavimentazione esistente, senza ulteriore consumo di suolo)**

Con riferimento al procedimento V.I.A., è stato evidenziato che con la nota regionale di convocazione della C.d.S prot U.0421605 del 09/08/2016 è stata regolarmente invitata l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e che tanto nella nota di convocazione quanto nel verbale della seduta di CdS del 06/10/2016 si è fatto menzione dell'applicazione dell'art. 17 bis, p. 3 della L. 241/90 relativo al "silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici"; d'altro canto, l'intera documentazione progettuale è stata consegnata all'Autorità di Bacino del fiume Tevere, tramite PEC;

➤ **Punto 7 - acquisizione del parere dell'area regionale ciclo integrato dei rifiuti**

In merito, la Società ha ritenuto che il parere richiesto riguardasse la compatibilità dell'impianto esistente con le previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti;

➤ **Punto 8 - acquisizione del parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale**

➤ **Punto 9 acquisizione del parere paesaggistico dell'area Regionale Autorizzazioni Paesaggistiche e VAS**

Nel richiamare quanto già riportato al precedente punto 6 circa l'applicabilità del silenzio/assenso, la Società ha comunicato di avere già ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti, allegando le ricevute di avvenuta consegna, tramite PEC, della documentazione di perizia, a dimostrazione dell'avvenuto invio, come da nota del 17.10.2016;

➤ **Punto 10 acquisizione dei pareri definitivi della Provincia di Viterbo e del Comune di Civita Castellana**

In merito a tale punto, la Società ha comunicato di non avere avuto informazioni ulteriori successive alla CdS del 06/10/2016, ritenendo, di conseguenza, applicabile la formula del silenzio/assenso tra pubbliche Amministrazioni;

EVIDENZIATO che la Società nella nota di chiarimenti di cui al capoverso precedente, in particolare, ha fatto le seguenti precisazioni:

- con riferimento alla citata nota di ARPA Lazio del 5/09/2017, nella quale l’Agenzia lamentava la carenza nella documentazione progettuale, ha evidenziato l’opportunità di non dovere replicare la documentazione, non essendo modificata rispetto a quella trasmessa in allegato alla domanda di modifica sostanziale dell’AIA ed essendo già in possesso dell’Autorità procedente;
- con nota PEC del 06.09.2017 ha provveduto a reiterare la consegna di tutta la documentazione progettuale agli Enti convocati per la CdS coinvolti nella procedura di VIA;

PRESO ATTO che la Società con nota del 31.10.2017, acquisita al protocollo regionale al n. I.0550882.31-10-2017, sempre con riferimento alla “verifica di ottemperanza”, ha trasmesso copia del certificato di Destinazione Urbanistica del sito rilasciato dal Comune di Civita Castellana e una dichiarazione di tecnico abilitato, circa la sussistenza di titoli edilizi in capo all’impianto;

EVIDENZIATO che non essendo stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni invitate in sede di Conferenza dei Servizi V.I.A. entro i termini di chiusura del procedimento V.I.A., come stabiliti dall’art. 14 ter della L. 241/1990 e s.m.i.,

RITENUTI acquisiti i pareri della competente Soprintendenza archeologia, Belle arti e Paesaggio, della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e mobilità, dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere, della provincia Viterbo e del Comune di Civita Castellana, già invitati in sede di Conferenza dei Servizi V.I.A. e a cui l’Autorità Competente ha fatto richiesta del rispettivo parere AIA con nota n. U.0136883.12-03-2018, fissando per la risposta i termini di cui all’art. 17 bis), comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i.;

RILEVATO che la Regione Lazio, con nota n. U.0123288.06-03-2018, al fine di acquisire il definitivo parere necessario per il rilascio dell’Atto Autorizzativo, ha trasmesso ulteriori documenti ad ARPA Lazio, richiesti nella suddetta nota di ARPA Lazio, prot. reg. n. I.0442185.05-09-2017 del 5.09.2017, non essendo gli stessi stati trasmessi per mero errore materiale in fase di indizione della Conferenza dei Servizi;

PRESO ATTO che la Regione, al fine di consentire alla Società di esprimere le proprie controdeduzioni, con nota prot. n. U.0220420.16-04-2018 ha provveduto a trasmettere alla Società medesima il parere integrativo di ARPA Lazio pervenuto a seguito della trasmissione dei documenti di cui al capoverso precedente, prot. n. 0023779 del 04.04.2018, acquisito al protocollo regionale al n. I.0198196.05-04-2018, contenente sostanzialmente le seguenti valutazioni/osservazioni:

– **Compilazione Scheda D3 "Metodo di ricerca di una soluzione MTD soddisfacente "**

- Nella scheda D3, per ciascuna BAT presa in esame la Società si è limitata, attraverso una tabella, a dichiararne la conformità alle tecniche utilizzate indicando una sintetica descrizione, senza però fornire informazioni tecniche specifiche e adeguate al riguardo, e riportare tali informazioni nelle Relazioni Tecniche B.18 e C.7;
- per quanto argomentato al punto precedente, necessità di fornire le informazioni tecniche di cui al punto precedente, al fine di valutare e verificare l’applicabilità delle suddette Bat in coerenza con quanto previsto dalle schede D della DGR 288/2006.

– **Operazioni di miscelazione**

- In relazione alle operazioni di miscelazione in deroga di cui all’art. 187 del D.lgs. n. 152/06 per alcune tipologie di rifiuti suddivisi per gruppi di miscelazione di cui all’Allegato C13 "prot. miscelazione", ai fini della preventiva valutazione e approvazione della citata miscelazione di rifiuti da parte della Regione, è stata evidenziata la carenza:
 - di elementi atti a verificare il rispetto delle condizioni previste dal medesimo art. 187 ovvero:
 - a) siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei

rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 210;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn);

- di informazioni utili al fine di verificare il rispetto di quanto indicato al punto 41) del paragrafo "E.5.1 Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi" delle MTD di settore, ovvero: *"assicurare che il mescolamento di rifiuti liquidi avvenga seguendo le corrette procedure, con una accurata pianificazione, sotto la supervisione di personale qualificato ed in locali provvisti di adeguata ventilazione. A tal fine può essere utile ricorrere alla tabella E.2, che indica la compatibilità chimica ed alcune delle possibili interazioni tra le diverse classi di sostanze. In nessun caso possono, comunque, essere previste operazioni di miscelazione finalizzate a ridurre le concentrazioni degli inquinanti. Dovrebbe essere, comunque, evitata la miscelazione di rifiuti che possono produrre emissioni di sostanze maleodoranti".*
- di informazioni, per ciascun gruppo di miscelazione, relative:
 - alle caratteristiche specifiche (CER, quantità, classi di pericolosità HP, tipologie e concentrazioni di sostanze pericolose, etc.);
 - alle tipologie di trattamento messe in atto in funzione delle predette caratteristiche specifiche ed i relativi risultati attesi;
- sulla base delle informazioni di cui al punto precedente deve essere "predisposto un adeguato piano di monitoraggio finalizzato a definire prioritariamente:
 - i parametri da misurare
 - la frequenza ed i tempi di campionamento
 - i punti di prelievo dei campioni su cui effettuare le misurazioni, tenendo conto dei costi analitici (reagenti e strutture) e dei tempi di esecuzione
 - le modalità di campionamento (campionamento istantaneo, composito. medio ponderato, manuale, automatico)
 - la scelta delle metodologie analitiche "
 - così come previsto al punto 7) del paragrafo "E.5.1 Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi" delle MTD <li stlort.
- le informazioni elencate al punto precedente risultano necessarie per valutare l'idoneità dei trattamenti proposti e quindi dei risultati attesi da ciascun trattamento, anche in relazione alle finalità perseguite dalla miscelazione in termini di benefici ambientali;
- la richiesta delle informazioni suddette consente di potere esprimere un valutazione compiuta ed esaustiva inerente il monitoraggio e controllo, finalizzata a dimostrare l'efficacia dei trattamenti proposti oltre a dimostrare che tale gestione (miscelazione - trattamenti - rifiuti prodotti, etc.) non comporti peggioramenti, in termini di emissioni nelle diverse matrici ambientali, rispetto ad una gestione senza miscelazione, coerentemente ai principi generali della normativa sull'Autorizzazione Integrata Ambientale
- **Gestione Rifiuti**
 - per gli schemi a blocchi (A.25 e C.7) non sono stati riportati e quantificati, per ciascun blocco con relative portate, temperature e composizioni, tutti i flussi in entrata ed in uscita: flussi di processo, ausiliari (additivi, catalizzatori etc.), utilities (combustibili, fluidi termovettori etc.), emissioni in aria, scarichi idrici, rifiuti ingresso/prodotti con relativo codice CER;
 - l'incompletezza delle informazioni riportate in tali schemi non consente la costruzione di un "modello concettuale" dell'installazione, utile per porre in relazione cause (di consumi ed emissioni) e loro effetti, al fine della minimizzazione dell'impatto ambientale complessivo;

- nelle relazioni tecniche dei processi produttivi (Allegato B.18 e Allegato C.6) non sono state riportate le seguenti informazioni:
 - le linee produttive, le apparecchiature, le loro condizioni di funzionamento e i relativi flussi di materia ed energia associati;
 - i dati quantitativi in ingresso ed in uscita di flussi di processo (materie prime, prodotti intermedi, finali, secondari, etc.), ausiliari, combustibili, fluidi termovettori, scarichi in aria e in acqua, rifiuti ingresso/prodotti, specificando le fasi di provenienza e quelle di destinazione, e il bilancio di energia (termica ed elettrica) per ciascuna delle fasi rappresentate nello schema a blocchi;
 - l'eventuale periodicità di funzionamento (specificando ore/giorno, giorni/settimana, settimana/anno, e se continuo o discontinuo), i tempi di avvio e di arresto, la data di installazione e la vita residua;
 - le tipologie di sostanze inquinanti che possono generarsi nelle singole fasi produttive e durante i periodi di manutenzione, caratterizzandoli quantitativamente e qualitativamente;
 - la periodicità, durata e modalità di manutenzione programmata;
 - il numero di blocchi temporanei non programmati che si sono avuti nell'ultimo anno e una breve descrizione di tali eventi.

- Incongruenza parziale delle informazioni riportate nell'Allegato C.6 con quelle riportate nello schema a blocchi C.7;

- l'incompletezza delle informazioni di cui al punto precedente, non consente di comprendere la gestione completa di ogni tipologia di rifiuto (ingresso/uscita), come si evince da quanto osservato di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - 1) nell'allegato C6 a pag. 9 il Gestore dichiara che *"nel ribollitore D61, si ha una separazione dei reflui fluidi: la parte acquosa, più pesante, viene inviata alla sezione di evaporazione (D1, D2, D3), concentrazione (M1, M2) ed essiccazione finale (DIO)"* mentre nello schema a blocchi C7 risulta che *"la parte acquosa"* (linea colore arancio) viene inviata al blocco denominato *"Serbatoi D501, D502"*, nel quale peraltro giunge anche un flusso di rifiuti non pericolosi (linea colore nero);
 - 2) mancanza di informazioni in merito alla gestione dei citati flussi (arancione e nero) all'interno del citato blocco, tenuto conto che dal medesimo blocco risulta in uscita un unico flusso diretto verso il blocco denominato "Evaporazione D1, D2, D3";

- presenza di incongruenze e carenze di informazioni anche tra lo schema a blocchi A.25 e la relazione tecnica B.18;

- con riferimento alle operazioni di recupero/smaltimento che il Gestore intende effettuare (R2, R5, R6 e R13/D non specificate), nella relazione tecnica B.18 e nella nuova relazione tecnica C6 non risultano specificate in modo univoco per ciascuna tipologia di rifiuto le singole operazioni di recupero /smaltimento;

- non sono state fornite adeguate informazioni in merito a:
 - le caratteristiche qualitative e quantitative delle tipologie di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero/smaltimento;
 - l'individuazione, per ciascuna tipologia di rifiuto, dei trattamenti previsti corredata da una accurata descrizione tecnica dei medesimi;
 - l'individuazione delle materie ottenute dalle operazioni di recupero R2, R5 e R6 (vedi pag. 11 della B.18) con le relative caratteristiche;
 - le caratteristiche qualitative e quantitative delle tipologie di rifiuti prodotte dalle operazioni di recupero/smaltimento;

- In relazione ai rifiuti prodotti dall'installazione è stato rilevato quanto segue:
 - la necessità che sia indicata, per ciascuna tipologia di rifiuto, la relativa destinazione finale del medesimo (recupero/smaltimento);
 - sia negli schemi a blocchi (A.25 e C.7) che nelle relazioni tecniche (Allegato B.18 e Allegato c.6), non è stata specificata in modo univoco la corrispondenza tra ogni singola lavorazione (Fase nel caso sia una singola lavorazione o Sottofase nel caso di più lavorazioni per ciascuna Fase) e la tipologia di rifiuto originato dalla medesima;
 - non sono stati forniti dati utili atti ad individuare l'origine e definire le caratteristiche di ciascuna tipologia di rifiuto prodotto dal processo produttivo;

- necessità di fornire informazioni specificando la singola lavorazione (Fase nel caso sia una singola lavorazione o sottofase nel caso di più lavorazioni per ciascuna Fase) che ha generato ciascun rifiuto, rilevato che nella relazione tecnica (Allegato C6), non sono state riportate tutte le tipologie di rifiuto prodotte dall'installazione (quali ad esempio: CER 191211* in uscita dal blocco Vibrovaglio; CER 190208 in uscita dal blocco Separatore D64, etc.) con le rispettive informazioni qualitative e quantitative;

- necessità di acquisire le informazioni di cui al punto precedente, in quanto essenziali per comprendere il ciclo produttivo in tutte le sue fasi ai fini della verifica della corretta gestione dei rifiuti, sia in ingresso che prodotti, e, di conseguenza, per potere esprimere un parere compiuto ed esaustivo sul Piano di Monitoraggio e Controllo inerente il comparto dei rifiuti.

- nelle schede B.11.1 (Produzione di rifiuti - parte storica), B.11.2 (Produzione di rifiuti alla capacità produttiva) e B.12 (Aree di stoccaggio rifiuti) non risultano indicati i codici CER dei rifiuti prodotti, mentre nell'Allegato C.11 (Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione delle aree per lo stoccaggio di materie e rifiuti) non sono state fornite le seguenti informazioni:
 - le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti, con indicazione dei sistemi di protezione (impermeabilizzazione, copertura, vasche di stoccaggio, etc.) attribuendo ad essi un numero progressivo da utilizzare nella sezione B.12 e le coordinate geografiche del baricentro di tali aree;
 - le coordinate geografiche del baricentro delle aree destinate allo stoccaggio di materie prime, prodotti ed intermedi;
 - la viabilità interna utilizzata per le operazioni di trasporto.

- **Acque Sotterranee**
 - In relazione al monitoraggio delle acque sotterranee, ed in particolare al superamento, per alcuni parametri, delle CSC riscontrate nelle acque di falda in corrispondenza dell'installazione, si rende necessaria l'acquisizione delle determinazioni assunte dall'Autorità Competente al riguardo;
 - necessità di acquisire l'inquadramento del sito ai sensi della parte IV titolo V del D.lgs. n. 152/06, in quanto determinante per ogni successiva valutazione relativa sia alla modifica che alla successiva gestione operativa dell'impianto;
 - impossibilità di potere esprimere una valutazione compiuta ed esaustiva in merito alle Tabelle C15, C16, C17 e C18 del PMeC, per le motivazioni sopra espresse;

- **Emissioni in Acqua**
 - per gli schemi a blocchi (A.25 e C.7) e le relazioni tecniche B.18 e C6 si ribadisce quanto già espresso in merito;
 - mancanza dell'Allegato C.10 "Planimetria modificata delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi civili";
 - nelle relazioni tecniche dei processi produttivi (Allegato B.18 e Allegato C.6) non sono state riportate le seguenti informazioni:

- descrizione del ciclo di utilizzazione dell'acqua dalla fonte di approvvigionamento allo scarico e bilancio finale;
 - indicazione degli inquinanti presenti in ogni tipo di acque reflue prima della depurazione;
 - verifica dimensionale del sistema di depurazione e relazione di calcolo (con indicati i dati di progetto);
 - efficienza depurativa del sistema adottato (dichiarazione in ordine alla qualità delle acque scaricate dopo il processo depurativo con riferimento ai limiti tabellari di legge);
 - quantità di acque scaricate distinte per tipologia e provenienza;
 - descrizione dei sistemi di sicurezza previsti in caso di anomalie nel funzionamento dell'impianto depurativo e di segnalazione degli stessi;
- nella planimetria B.21 "Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi civili" vengono indicate tre tipologie di acque di reflue "acque domestiche, acque processo e acque pluviali " delle quali, mentre nella relazione tecnica C.6, non risultano informazioni inerenti la loro gestione; al riguardo è stato altresì evidenziato che nella citata planimetria non sono state riportate le reti fognarie delle acque meteoriche non inquinate, delle acque potenzialmente inquinate e delle acque di raffreddamento;
 - nella relazione tecnica C.6 non è stata riportata alcuna informazione in merito alla gestione delle acque meteoriche (non inquinate e potenzialmente inquinate), le cui informazioni si rendono necessarie anche sulla base di quanto previsto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio adottato con DGR 266/2006 e approvato con DCR 42/2007, al fine di valutare la corretta gestione ed il monitoraggio delle medesime acque;
 - al riguardo nella scheda "B.9.1.c Acque meteoriche (parte storica)" il Gestore dichiara che *"in corrispondenza di ogni evento piovoso, si eseguono controlli, con rispetto a quanto previsto per lo scarico finale, al fine di controllare che le acque meteoriche abbia una composizione tale da consentire lo scarico diretto in acque superficiali. In caso si dovesse riscontrare un inquinamento delle acque in questione, le stesse trovano in impianto la stessa destinazione delle acque di prima pioggia, come vasca di raccolta e come trattamento"*; tale gestione delle acque meteoriche non risulta in linea con quanto stabilito dal suddetto art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque che invece prevede l'obbligo di convogliare e opportunamente trattare le acque di prima pioggia (ovvero quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio) prima dello scarico nel corpo ricettore;
 - le carenze informative sopra evidenziate non consentono di esprimere un parere esaustivo e compiuto sul PMeC né di valutare la coerenza della gestione del comparto acque con le previsioni normative.
- **Consumi**
- nella planimetria dell'approvvigionamento e distribuzione idrica scheda B.19 non sono state indicate le coordinate geografiche dei punti di approvvigionamento dell'installazione, attribuendo ad essi un numero progressivo da utilizzare come riferimento nella sezione B.2.
 - con riferimento alle Tabelle CI (materie prime) del PMeC, premesso che non è stata indicata l'unità di misura nella colonna "quantità", si rileva che non vi è corrispondenza tra le materie indicate nella stessa e quelle invece riportate nelle schede B. I *"Consumi di materie prime "*.

– **Emissioni in Atmosfera** (sono presenti 3 punti di emissione convogliata)

Emissione E5 e E7 – *Generatori di vapore per la linea di trattamento dei rifiuti pericolosi*

Con riferimento al punto di emissione E5 il gestore dichiara che il generatore di vapore associato è attualmente spento e che, pertanto, il punto di emissione E5 è temporaneamente disattivato.

La tipologia di rifiuti interessata dalla modifica (rifiuti non pericolosi) viene trattata "a freddo" nelle linee di trattamento 1 e 2, pertanto alla variazione richiesta non è associato alcun aumento delle emissioni provenienti dai generatori di vapore a cui sono associati i punti di emissione E7 ed E5.

In merito a tale aspetto si evidenzia che nello schema a blocchi (C6) una parte dei rifiuti non pericolosi viene inviata ai serbatoi D501 e D502, afferenti alla linea di trattamento 3 (rifiuti pericolosi), e pertanto sottoposti al processo "a caldo", ovvero con utilizzo di vapore.

- Con riferimento a quanto esposto, richiesta di chiarimenti in merito, al fine di escludere l'aumento delle emissioni provenienti dai generatori di vapore, così come dichiarato dal Gestore.

Emissione E6 – Scrubber - A tale punto sono convogliati i vapori aspirati dal reattore dove avviene la reazione Fenton (linea di trattamento 3 - rifiuti pericolosi) e quelli aspirati dalla Vasca 29 di equalizzazione e trattamento, relativa alla linea di trattamento 1 dei rifiuti non pericolosi interessati dalla modifica oggetto del presente parere, nella quale confluiscono anche le correnti acquose prodotte dalle altre sezioni di trattamento dei rifiuti pericolosi (reflui provenienti dalla "linea di trattamento 2*" per rifiuti pericolosi, acque provenienti da trattamento Fenton, acque da filtropressa A per la disidratazione fanghi da reflui pericolosi, acqua di prima pioggia e lavaggio piazzali, preventivamente trattate, etc.).

Con riferimento alla modifica proposta il Gestore ha stimato che l'aumento dei quantitativi dei rifiuti non pericolosi trattati possa provocare un aumento della concentrazione di ammoniacca nel flusso in uscita dal punto di emissione E6 ampiamente compatibile con il limite imposto nell'atto autorizzativo, anche in virtù della recente sostituzione dell'impianto di trattamento con un nuovo sistema di pari caratteristiche del precedente, ma tecnologicamente più avanzato.

- Con riferimento a quanto esposto, richiesta di maggiori informazioni in merito al sistema di abbattimento installato ed alla relativa capacità di abbattimento dei vari inquinanti presenti nel flusso da trattare;
- Necessità di chiarire il motivo per cui la suddetta valutazione sia stata effettuata solo per l'ammoniaca, escludendo gli altri composti presenti nel flusso e per i quali la vigente autorizzazione prevede il monitoraggio, anche alla luce delle nuove modalità di miscelazione dei rifiuti pericolosi proposte nella modifica in esame che potrebbero portare all'individuazione, e pertanto al monitoraggio, di specifici composti organici da determinare singolarmente;

- **Emissioni Diffuse e/o Fuggitive** – con riferimento a tale tipo di emissioni, associate alle fasi di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, il gestore precisa che non sono prevedibili variazioni in aumento delle stesse, in quanto non è prevista una modifica sostanziale delle volumetrie di stoccaggio ma una semplice riorganizzazione ed ottimizzazione delle volumetrie disponibili. Il gestore, inoltre, non prevede significative variazioni delle caratteristiche quali/quantitative delle emissioni odorigene anche in considerazione del fatto che lo sviluppo di odori molesti è legato ai criteri gestionali e non ai quantitativi in trattamento.

- Ad ogni buon fine, data la tipologia di attività, qualora l'Autorità competente lo ritenga opportuno, anche in virtù dell'art. 272 bis del D.lgs. n.152/06 come modificato e integrato, e in particolar modo in presenza di esposti da parte della popolazione residente nell'area prossima al sito produttivo, sebbene non vi sia una specifica legislazione o normativa a livello nazionale o regionale, ci si può sempre riferire a quanto previsto dalle linee guida che la Regione Lombardia (D.G.R. IX/3018 15/02/2012) ha approvato per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività con impatto odorigeno. Tali linee guida non pongono un limite alle emissioni, ma prevedono che vengano redatte delle mappe di impatto dove devono essere riportati i valori di concentrazione oraria di picco di odore al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla simulazione, a 1, 3 e 5 ouE/m3. Per la realizzazione dello studio di impatto olfattivo è consigliato l'impiego di un modello di dispersione che appartenga ad una delle seguenti tipologie:

- modelli non stazionari a puff o a segmenti (vedasi UNI 10796:2000, scheda 4, tipologia 2);
- modelli 3D lagrangiani (a puff o a particelle) (vedasi UNI 10796:2000, scheda 4, tipologia 3 o scheda 5, tipologia 1);
- modelli 3D euleriani (vedasi UNI 10796:2000, scheda 4, tipologia 3 o scheda 5,

tipologia).

- **Valutazione sullo studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera** - in relazione alla scheda D6, trasmessa a codesta Autorità competente con prot. 16431 del 06.03.2018, si ritiene che lo studio presentato non risulti conforme a quanto stabilito nell'Allegato 2 Procedura Tecnica n.2 ("Linee guida per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria dei punti di emissione di un impianto") delle norme di attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria (PRQA, Delibera del Consiglio Regionale n.66 del 10 dicembre 2009). Infatti lo stesso ammette, nelle situazioni orografiche semplici (dislivello minore di 250m), l'utilizzo di un gaussiano ibrido (AERMOD o similari e non di un gaussiano puro) capace di tener conto, almeno in prima approssimazione, degli effetti dell'orografia presente.

Nella relazione della simulazione da eseguire secondo Procedura tecnica 2 Allegato 2 delle Norme di Attuazione del PRQA devono essere esplicitati domini e spaziatura delle griglie di calcolo e gli input meteorologici su base oraria cui si fa riferimento.

- **Emissioni Sonore**

Dall'analisi della documentazione tecnica sulle emissioni sonore relativa alla GSA Srl (Ns Prot. 16431 del 6/03/2018), in riferimento alla DGR del 16/05/2006 n. 288 ed alla normativa tecnica vigente di settore, non è possibile esprimere un parere tecnico per le seguenti mancanze e/o incongruenze:

- o scheda A 16 -stralcio zonizzazione acustica comunale
- o non è presente tra la documentazione fornita, nonostante nella scheda D8 sia genericamente citata la classe acustica del territorio.
- o scheda B 14 - sorgenti di rumore manca la georeferenziazione delle sorgenti sonore elencate nella tabella e presenti nell'allegato C12.
- o nella scheda B23/C12 planimetria modificata dello stabilimento, la scheda C12 fornita non è completa, in quanto non è possibile evincere la georeferenziazione in planimetria dei punti da cui si origina il rumore e dei luoghi interessati dal rumore emesso dall'impianto nel suo complesso;
- o La cartografia fornita deve essere inoltre corredata dalla classificazione acustica del territorio di cui al punto I, in quanto nella scheda B24 -identificazione e quantificazione dell'impatto acustico non è presente tra la documentazione tecnica fornita.
- o nella scheda D8 - identif.ne. quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile la scheda non è compilata secondo le indicazioni di cui alle linee guida AIA -DGR n. 288 del 16 maggio 2006.

PRESO ATTO che la Società con nota del 27.04.2018, acquisita al protocollo regionale al n. I. 0247962.30-04-2018, in riscontro ai rilievi più importanti espressi nel parere di ARPA Lazio di cui al capoverso precedente, ha trasmesso una relazione contenente osservazioni e considerazioni, come di seguito riportate:

- la modifica richiesta riguarda, in via preminente e sostanziale, l'aumento dei quantitativi trattabili di rifiuti non pericolosi, prevalentemente ed essenzialmente rappresentati da percolato di scarica proveniente dal bacino geografico di insediamento dell'impianto;
- le ulteriori modeste variazioni richieste rappresentano semplici migliorie gestionali dei trattamenti esistenti e non configurano in alcun modo variazioni impiantistiche o di trattamento;
- nel complesso la modifica richiesta:
 - o non prevede nuove edificazioni;
 - o non prevede l'effettuazione di nuove attività di trattamento sui rifiuti;
 - o non prevede nuove o diverse linee di trattamento rispetto a quelle insediate e autorizzate da oltre 10 anni sia dall'AIA vigente che dalle precedenti autorizzazioni ex art. 208;
 - o non prevede l'insediamento di nuove linee impiantistiche ma la semplice sostituzione - miglioramento di alcuni accessori;

- non prevede lo spostamento/modifica di linee di servizio, ivi comprese le reti fognarie;
- non prevede l'introduzione di nuovi e diversi additivi / materie prime;
- non prevede modifiche alle linee di convogliamento / trattamento delle emissioni;
- non prevede la produzione di nuove tipologie di rifiuti sensibilmente diverse rispetto a quelle attuali
- lo stato attuale dell'installazione ed i relativi parametri di funzionamento sono ampiamente noti ad ARPA e verificati nei periodici sopralluoghi che la stessa Agenzia conduce da 9 anni nel contesto dei controlli previsti dal PMeC;
- alla luce delle considerazioni di cui al punto precedente si è ritenuto opportuno, nell'allestimento della documentazione tecnica, mettere in rilievo le problematiche connesse con l'istanza di modifica proposta, dando per acquisite e consolidate tutte le situazioni non modificate;
- dall'esito dei controlli annuali previsti per la gestione dell'AIA vigente ed effettuati da parte di ispettori di ARPA Lazio, risulta sostanzialmente la regolarità dell'impianto rispetto alla vigente AIA nel rispetto delle modifiche intervenute e regolarmente autorizzate;

– **Compilazione Scheda D3 "Metodo di ricerca di una soluzione MTD soddisfacente "**

La Società ha precisato di avere confrontato le procedure abitualmente adottate in impianto, sia con le BAT di settore [confronto fasi rilevanti LG nazionali – sez. 3.3.], sia con le Bref conclusions di cui al documento *Wtbref_1812 Dee. 2015 draft 1 – CH 6*, precisando che:

- nella sezione 3.3.1.1 sono state descritte in forma tabellare e necessariamente sintetica, riportando tutti gli elementi minimi da considerare, consentendo comunque di valutare tutte le procedure applicate in impianto e di dimostrare se le rispettive BAT siano state applicate o meno;
- le procedure indicate nella sezione 3.3.1.1 sono documentate ed esplicitate nel Sistema di Gestione Ambientale adottato dall'Azienda e certificato conforme a UNI EN ISO 14001:2015, oltre che registrato EMAS;
- la documentazione utilizzata per la certificazione è stata presa in esame in occasione del primo rilascio dell'AIA ed è stata giudicata sufficiente a garantire la corretta applicazione delle BAT;
- la periodica certificazione del SGA aziendale [come dimostrabile dagli attestati inseriti in allegato A12] contribuisce a garantire la corretta applicazione delle BAT.

RITENUTO di potere sintetizzare le risposte della Società alle valutazioni di ARPA Lazio come segue:

– **Protocollo di miscelazione**

- prima delle modifiche introdotte dal D.lgs. 205/2010 all'art. 187 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'attività svolta dalla Società era considerata non in deroga all'articolo 187 in quanto veniva effettuata tra rifiuti pericolosi appartenenti a categorie omogenee ed aventi caratteristiche chimico-fisiche omogenee e medesimo stato fisico;
- con l'introduzione del divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità, in base all'articolo 187 modificato con il D.lgs. 205/2010, la Società, pur non avendo cambiato in alcun modo il ciclo di trattamento, trovandosi nell'obbligo/necessità di definire nuove modalità di miscelazione, ha dovuto necessariamente presentare istanza di aggiornamento dell'AIA vigente ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'art. 187 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- in base a quanto espresso nei punti precedenti, la richiesta di miscelazione non è da ritenersi una nuova attività a sé stante, né costituisce una nuova linea di trattamento nel ciclo produttivo, ma fa parte dell'attività complessivamente svolta nell'installazione, di cui costituisce una componente inderogabile, salvo l'introduzione della miscelazione tra rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche di pericolosità;
- la necessità di miscelare tra loro diversi flussi di rifiuti con caratteristiche chimico/fisiche analoghe discende dalla necessità di:

- ottimizzare gli spazi di stoccaggio disponibili (non appare realisticamente possibile e neppure scientificamente corretto disporre di separati serbatoi per ciascuno dei CER autorizzati, come parimenti appare scorretto ipotizzare di trattare ciascun CER autorizzato con separate e diverse procedure)
 - equalizzare la miscela da alimentare ai successivi trattamenti chimico fisici in modo da standardizzare i parametri di trattamento e conseguire un più efficace controllo di tutti i fattori di input e output. Pare opportuno rammentare che la necessità di equalizzare le miscele da alimentare ai trattamenti e standardizzare i parametri di funzionamento è essa stessa una BAT per gli impianti di trattamento chimico fisici e biologici (per la precisione la BAT 04.1 delle LG nazionali riferite agli impianti di trattamento chimico-fisico e biologico, nonché la BAT 2 di cui al § 6.1.1.2 del documento Wtbrel_1812 Dee. 2015 draft 1 - CH 6, che si ricorda essere obbligatorio)
 - garantire la necessaria flessibilità operativa all'impianto, dal momento che i conferimenti di rifiuti dal territorio non seguono dinamiche completamente preventivabili ma sono legati a dinamiche di mercato che conducono ad un'estrema variabilità nei flussi di rifiuti che giungono in impianto.
- sulla base delle considerazioni espresse, non sarebbe stato necessario presentare istanza di miscelazione in deroga, dal momento che ciò che viene effettuato nell'impianto rappresenta esclusivamente uno stoccaggio/equalizzazione dei rifiuti in ingresso a monte degli impianti di trattamento e non va a costituire una nuova e autonoma linea di trattamento, ma è parte integrante del processo già autorizzato;
 - si è ritenuto di elaborare e presentare il relativo protocollo di miscelazione in deroga, incluso nell'allegato C13, al fine di superare alcune divergenze interpretative in merito;
 - circa il richiamo di ARPA Lazio ai punti a), b) e c) dell'art. 187 del D.lgd. 152 e s.m.i., è stato rilevato quanto segue:
 - la Società svolge la medesima attività con le medesime modalità da oltre 10 anni, nel corso dei quali ha subito ripetuti e reiterati controlli da parte di ARPA durante i quali non si sono mai evidenziati problemi (cfr. punto a);
 - la Società è autorizzata alla gestione dei rifiuti da sempre (da quando è stata fondata), dapprima ai sensi dell'art. 208 {autorizzazione ordinaria}, attualmente con AIA per le attività IPPC 5.1 e 5.3 [trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi];
 - le operazioni eseguite sono conformi alle MTD e gli elementi per verificarlo sono forniti sia dal pregresso aziendale [i reiterati controlli di ARPA non hanno mai riscontrato inesattezze] sia da quanto riportato nell'allegato C13 ai capitoli: 2 e 3;
 - circa il rilievo di ARPA Lazio sulla mancanza di informazioni utili per verificare il rispetto di quanto indicato al punto 4.1) del paragrafo "E.5.1 Migliori tecniche e tecnologie per il trattamento dei rifiuti liquidi" delle MTD di settore", la Società richiama l'attenzione sui seguenti punti del documento elaborato allegato C13:
 - Capitolo 3: *tracciabilità della miscela* [pag. 6]
 - Capitolo 3: *criteri per effettuare la miscelazione dei rifiuti* [pag. 7 e 8]
 - Capitolo 6: *procedure adottate in impianto [pag. 31 e seguenti] che descrivono con estrema accuratezza:*
 - quali siano i criteri con i quali procedere alla miscelazione dei rifiuti [con esplicito riferimento alla tabella E.2]
 - ruoli e responsabilità del personale qualificato [responsabile di laboratorio chimico] che gestisce le procedure;
 - l'intero impianto è a cielo aperto, non sussistendo necessità di indicare le caratteristiche di adeguata ventilazione dei locali in cui avviene la miscelazione.

– **Incongruenze e carenze documentali varie**

La Società ribadisce quanto già espresso a monte delle controdeduzioni, ovvero che non si è ritenuto necessario reiterare informazioni abbondantemente note a tutti gli Enti competenti, trattandosi di impianto già completamente autorizzato nel presente assetto, che non subisce alcuna variazione. A tale fine, la Società richiama i controlli più recenti effettuati dal Gruppo Ispettivo di ARPA LAZIO, da cui emerge una sostanziale regolarità nella gestione dell'impianto, ivi comprese tutte le prescrizioni autorizzative e le successive modifiche intervenute.

– **Carenza di informazioni circa i rifiuti gestiti e prodotti**

La Società rimanda le argomentazioni di risposta all'AIA vigente [Det. B6404/2009 e smi] ed in particolare all'Allegato Tecnico con le relative appendici, nel quale tutte le questioni sollevate sono state risolte e definite. Tale risposta trova riscontro in successive determinazioni regionali di aggiornamento.

– **Acque sotterranee**

La Società richiama quanto riportato al paragrafo 3.3.1 della nuova relazione tecnica - allegato C6, nonché all'intero allegato C17 che riassume l'intera e corposa attività svolta, nel corso di circa 3 anni, per la determinazione dei valori di CSC sitespecifici, ivi compresa la dichiarazione di plausibilità e accettabilità dei valori, fornita da ARPA nel parere di cui si è dato lettura in occasione della CDS tenutasi il 04/05/2016 presso il Comune di Civita Castellana.

– **Emissioni in acqua**

In merito, la Società precisa:

- di non avere reiterato documentazione già in possesso delle Amministrazioni, rilevato che: - il ciclo dell'acqua nell'installazione GSA non subisce alcuna modifica rispetto a quanto attualmente autorizzato; - non sono stati spostati i punti di approvvigionamento né quelli di scarico; - non sono state modificate le reti fognarie; - non sono state modificate le caratteristiche di gestione delle acque meteoriche, rispetto a quanto già attualmente autorizzato e verificato periodicamente da ARPA.
- l'intera linea di trattamento biologico è, di per sé, un impianto di depurazione acque; le acque di dilavamento piazzale vengono trattate utilizzando lo stesso impianto di depurazione (chimico fisico e biologico). (da verificare ALLEGATO TECNICO)

– **Consumi**

La Società precisa che non sono state riportate le coordinate dei punti di approvvigionamento idrico, poiché i pozzi di presa non sono stati spostati.

– **Emissioni in atmosfera**

La Società evidenzia, facendo riferimento alla documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AIA vigente, che i rifiuti oggetto della richiesta di aumento dei quantitativi sono rifiuti non pericolosi rappresentati da percolati di discarica; per tale tipologia di rifiuti, essendo trattata nelle linee a freddo (trattamento Chimico fisico e trattamento Biologico), non si prevedono variazioni in aumento delle emissioni dei generatori di vapore associate all'aumento di quantitativi di rifiuti che non richiedono calore per essere trattati. Nella stesura della documentazione tecnica è stata indicata la possibilità teorica che alcuni quantitativi di rifiuti non pericolosi (allo stato non preventivamente stimabili), possano essere alimentati alla linea a caldo, normalmente riservata al trattamento dei rifiuti pericolosi; in tale eventualità, è stato precisato che il flusso quantitativo di rifiuti non pericolosi eventualmente avviato alla linea a caldo, andrebbe a sostituire la corrispondente quantità di rifiuti pericolosi, senza andare a determinare alcun aumento delle emissioni dei generatori di vapore dal momento che non varia la quantità di calore necessaria per il trattamento.

La Società puntualizza che il motivo per il quale è stato ritenuto sufficiente valutare l'aumento di emissioni con il solo riferimento al parametro ammoniaca, è dovuto al fatto che trattandosi di trattamenti a freddo, costituisce l'unico parametro che potrebbe variare, così come meglio esposto al paragrafo 3.1 della relazione tecnica - allegato C6, che sintetizza come segue: l'aumento dei quantitativi

richiesto è riferito a percolato di discarica, l'ammoniaca è un *inquinante tipico* del percolato di discarica ed è quello che ha mostrato nel corso degli anni valori di concentrazione mediamente più elevati rispetto agli altri parametri di cui si richiede il monitoraggio [SOV, NH3, polveri – dr tab. CS del PMeC].

– **Emissioni odorigene**

Per quanto attiene le emissioni odorigene, la Società evidenzia che:

- la DGR Lombardia citata come linea guida esclude espressamente dal campo di applicazione (art. 7) gli impianti esistenti o gli impianti che rinnovano l'autorizzazione senza modifica delle attività esercitate;
- non sono noti esposti da parte della popolazione residente circa la presenza di emissioni odorigene, intervenuti dal quando è stata rilasciata l'AIA vigente (2009);
- l'area di insediamento dell'impianto è classificata come "industriale";
- gli insediamenti abitativi (case sparse) più vicini all'impianto sono ubicati a distanze comprese fra i 600 e i 1200 m in linea d'aria;
- l'insediamento più limitrofo all'impianto GSA è un ovile;
- nel PMeC (tab C7 e C7a) è definito un protocollo di monitoraggio delle sostanze odorigene identificate come caratteristiche dell'impianto.

– **Emissioni sonore**

In merito, la Società, oltre a richiamare che in ciascuna delle schede ABCD non è stata fornita alcuna documentazione identica a quella già in possesso dell'Amministrazione e che non ha subito modifiche rispetto a quanto già autorizzato, ha precisato quanto segue:

- non è stato possibile fornire ulteriori informazioni circa la zonizzazione acustica comunale, in quanto il Comune di Civita Castellana non ha ancora provveduto;
- per quanto attiene alla planimetria C12, i punti di emissione sonora (identificati con la lettera Y) non sono stati modificati rispetto alla precedente situazione. Quanto alla diversa localizzazione dei punti di controllo (identificati con la lettera P) si rileva che tale revisione è stata effettuata su esplicita richiesta di ARPA. Nella tabella che segue, così come richiesto da ARPA Lazio, si danno le coordinate di detti:

Punto di misura	N	E
P2	42.3157972	12.443052777777778
P3	42.3159972	12.442169444444446
P5	42.3154667	12.442083333333333
P7	42.31505	12.442766666666667
P9	42.3153472	12.443666666666667

RILEVATO che la Società, a fronte di ulteriori precisazioni richieste dalla Regione con nota n. U.0352236.09-05-2019 sulle osservazioni di ARPA Lazio contenute nella suddetta Relazione n. 0023779 del 04.04.2018, con nota n. I.0376236.17-05-2019, nel ribadire sostanzialmente quanto già espresso, ha sintetizzato le proprie valutazioni come segue:

- la necessità di miscelare i flussi di rifiuti in arrivo, prima di alimentarli alle linee di trattamento, è dettata dalle seguenti necessità:

1. ottimizzare gli spazi di stoccaggio disponibili, non essendo realisticamente possibile e neppure scientificamente corretto disporre di separati serbatoi per ciascuno dei CER autorizzati e non essendo corretto ipotizzare di trattare ciascun CER autorizzato con separate e diverse procedure;
 2. equalizzare la miscela da alimentare ai successivi trattamenti chimico fisici in modo da standardizzare i parametri di trattamento e conseguire un più efficace controllo di tutti i fattori di input e output; la necessità di equalizzare le miscele da alimentare ai trattamenti e standardizzare i parametri di funzionamento è essa stessa una BAT per gli impianti di trattamento chimico fisici e biologici. Nell'indicare le BAT di riferimento è stato precisato che le BAT di settore per gli impianti di trattamento chimico fisico di rifiuti liquidi obbligano ad equalizzare le miscele prima di alimentarle al trattamento, in modo che dall'attività di equalizzazione, ai trattamenti successivi, si possano alimentare flussi standardizzati di rifiuti, così da potere ottimizzare i parametri di processo, tenuto conto che il trattamento non avviene durante la miscelazione, bensì nelle successive linee chimico, fisiche e biologiche;
 3. garantire la necessaria flessibilità operativa all'impianto, tenendo conto del fatto che i conferimenti di rifiuti dal territorio non seguono dinamiche completamente preventivabili ma sono legati a dinamiche di mercato che conducono ad un'estrema variabilità nei flussi di rifiuti che giungono in impianto.
- relativamente alla richiesta di indicare per ciascun gruppo di miscelazione le informazioni relative alle caratteristiche specifiche (CER, quantità, classi di pericolosità HP, tipologie e concentrazioni di sostanze pericolose, etc.), nel richiamare quanto in merito è stato trattato in specifici capitoli compresi nel "Protocollo di Miscelazione" a firma del Prof. Francesco Vegliò (Allegato C13 alla domanda di modifica dell'AIA) esaminato in sede di Conferenza dei Servizi, è stata evidenziata l'impossibilità di indicare a priori le quantità coinvolte, le classi di pericolosità HP e le concentrazioni di sostanze pericolose, in considerazione della variabilità dei flussi di rifiuti che arrivano in impianto, che di fatto impediscono di:
 - prevedere a priori le quantità che verranno ritirate di ogni singolo CER autorizzato, dipendendo ciò esclusivamente dalle esigenze del mercato;
 - prevedere con esattezza quali caratteristiche HP saranno attribuite ai rifiuti dal momento che i rifiuti non sono mai uguali a sé stessi, neppure quando arrivano dallo stesso produttore;
 - definire correttamente in fase preliminare un valore medio delle concentrazioni di sostanze pericolose, considerata l'ampiezza dell'intervallo di variabilità delle stesse;
 - tutte le procedure di accettazione dei rifiuti definite e le prove di miscelazione programmate, sono state stabilite al fine di avere la certezza di effettuare operazioni compatibili con le BAT secondo quanto previsto nella tabella E2 delle BAT di settore (al DM 29/01/20007 Allegato 1, parte 5 in SO all'GU serie generale n. 130 del 07/06/2007 – pag. 579);
 - l'attività di miscelazione non è un'attività di trattamento a sé stante, ma è un'attività da svolgere a monte del trattamento vero e proprio dei rifiuti, così come sopra illustrato;
 - la variante sostanziale per l'attività di stoccaggio provvisorio da svolgere a monte degli impianti di trattamento, in conformità al sopra richiamato allegato C13, è stata richiesta per la necessità di adeguarsi a quanto stabilito dall'art. 187 del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 205/2010;
 - le coordinate dei punti di approvvigionamento idrico della Società: UTM 33 - Pozzo 1: lat 4687981 long 289321; Pozzo 2: lat 4687933 long 289238; Pozzo 3: lat 4687998 long 289196;
 - a titolo esemplificativo e non esaustivo, è stato presentato l'elenco delle principali materie prime utilizzate: ossigeno liquido; cloruro ferrico 40%; acqua ossigenata 130 vol. calce idrata fiore; acido

solforico 50%; soda 30%; acido fosforico 75%; acido formico 85% solfato ferroso solfato di alluminio; ipoclorito di sodio sol. 5-18%; policloruro di alluminio antischiuma polielettrolita;

- è stato precisato che i dati relativi al consumo di Materie Prime, generalmente espresso in kg, sono reperibili nella Scheda B della modulistica AIA presentata, relativa ai consumi annuali dell'anno 2014;

RITENUTO, con riferimento alle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo, tenendo conto delle valutazioni espresse dalla Società in riscontro ai rilievi emersi in sede di Conferenza dei Servizi e contenuti nel parere di ARPA Lazio, che la Conferenza dei Servizi medesima possa concludersi favorevolmente con prescrizioni, stabilendo che nel provvedimento autorizzativo verranno indicate le prescrizioni contenute nei rispettivi pareri espressi dalle Amministrazioni competenti invitate sia in sede di V.I.A. che di modifica sostanziale A.I.A.;

RITENUTI acquisiti i pareri favorevoli di quelle Amministrazioni invitate in Conferenza di Servizi, che nei termini e modalità stabilite dalla L. 241/1990 e s.m.i., art. 14-ter commi 6 e 7 e art. 17 bis), comma 1, non hanno espresso parere sull'istanza e/o non hanno presenziato alle Conferenze di Servizi convocate in sede simultanea;

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento dei diritti istruttori, come risulta da copia del Bonifico del 19.12.2016 emesso a favore della Regione Lazio;

PRESO ATTO delle disposizioni di cui alla legge 241/2000 e ss.mm.ii. in tema di Conferenza dei Servizi;

RITENUTO di poter rilasciare il provvedimento conclusivo relativo alla Conferenza di servizi di cui trattasi, così come previsto dall'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i., sulla base delle posizioni e dei pareri favorevoli con prescrizioni raccolti all'interno della stessa dalle Amministrazioni convenute;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che ivi si intendono riportate:

1. di adottare il provvedimento conclusivo, con esito positivo con prescrizioni, al procedimento amministrativo di variante sostanziale all'Atto autorizzativo n. B6404 del 15/12/2009, rilasciato alla Società G.S.A. Gruppo Servizi Ambientali S.r.l., per la gestione dell'installazione (categorie IPPC 5.1 e IPPC 5.3) per l'eliminazione o il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, sita nel Comune di Civita Castellana (VT), località Gargarasse;
2. di stabilire:
 - a) che si ritengono già acquisiti i pareri favorevoli di quelle Amministrazioni invitate in conferenza di servizi di modifica sostanziale A.I.A. che nei termini e modalità stabilite dalla L. 241/1990 e s.m.i., art. 14-ter commi 6 e 7 e art. 17 bis), comma 1, non hanno espresso parere sull'istanza e/o non hanno presenziato alle conferenze di servizi convocate in sede simultanea;
 - b) che si ritengono acquisiti i pareri delle Amministrazioni invitate in sede di Conferenza dei Servizi V.I.A. non essendo stati acquisiti entro i termini di chiusura del procedimento V.I.A. ed entro i termini di cui all'art. 17 bis), comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i., come da specifica richiesta dell'Autorità Competente espressa con nota n. U.0136883.12-03-2018;
 - c) che per la realizzazione della tettoia prevista a copertura delle zone di stoccaggio, la Società dovrà acquisire il permesso di costruire presso il Comune di Civita Castellana, sulla base dei pareri di cui

al punto precedente o del silenzio assenso tra Pubbliche Amministrazioni che si dovesse costituire;

- d) per quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi relativamente ai valori di fondo delle acque sotterranee pertinenti il sito di insediamento dell'impianto della Società, che come CSC sito specifiche possano essere identificate quelle riportate nella tabella indicata in premessa, scaturite dalle elaborazioni effettuate dalla Società medesima, attesa la loro sostanziale analogia con il particolare chimismo del reticolo idrogeologico locale, come, peraltro, attestato da numerosi studi bibliografici;
 - e) che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa di cui alla Determinazione n. G11189 del 04.08.2017, riguardante la Pronuncia V.I.A., dovranno essere espressamente recepite nel successivo provvedimento di autorizzazione, così come stabilito nella Determinazione stessa;
 - f) che, fatto salvo quanto disposto dal presente Atto, rimane fermo quanto autorizzato, modificato e prescritto con la Determinazione Dirigenziale n. B6404 del 15/12/2009 e ss.mm.ii.;
 - g) che il rilascio del successivo atto autorizzativo non esime la Società dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione delle opere, fatto salvo i diritti di terzi;
3. di richiamare la Società G.S.A. Gruppo Servizi Ambientali S.r.l. al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella suddetta Determinazione n. B6404 del 15/12/2009 e ss.mm.ii. e nel presente Atto.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Società GSA Srl, trasmesso al Comune di Civita Castellana (VT), alla A.S.L. di Viterbo, Distretto c, servizi S.I.S.P. e S.Pre.S.A.L., ad ARPA Lazio – Sezione Provinciale di Viterbo, alle altre Aree Regionali coinvolte nel procedimento, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale

(ing. Flaminia Tosini)